

## LIBERA PROFESSIONE

La **professione infermieristica** si caratterizza come **professione intellettuale** ai sensi degli artt. 2229 e ss. del Codice Civile (C.C.) e il campo proprio di attività dell'infermiere, ai sensi dell'art. 1, comma 2, della Legge 42/99, è determinato dal Profilo professionale, dal Codice Deontologico e dagli Ordinamenti didattici della formazione di base e post base. Gli infermieri che decidono di esercitare **l'attività in regime autonomo**, in qualità di professionisti prestatori d'opera intellettuale, devono fare riferimento alle regole fondamentali di buon comportamento e devono avere contezza della responsabilità assunta nei confronti del cliente, dei colleghi e dell'intera categoria. **Essere libero professionista** significa operare in regime di autonomia organizzativa e libertà di scelta metodologica e scientifica, nel rispetto delle regole della concorrenza e delle norme del Codice Deontologico. L'esercizio della professione infermieristica si espleta attraverso attività tipicamente intellettuali e l'esercizio libero professionale rappresenta un valore aggiunto, sia per la categoria infermieristica, sia per la società.

La modalità dell'esercizio libero professionale richiede:

- L'organizzazione in proprio dell'attività;
- Il rapporto di fiducia tra professionista e cliente e la non subordinazione nei confronti del cliente;
- La responsabilità diretta dell'attività svolta rispetto alle norme, legislative, fiscali e deontologiche;
- Il diritto a ricevere l'onorario nel rispetto della normativa attuale
- La discrezionalità circoscritta alle regole professionali e all'esperienza posseduta.

L'attività infermieristica libero professionale può essere esercitata:

- In forma individuale
- In forma associata
- In Cooperativa Sociale

Adempimenti necessari allo svolgimento della libera professione Infermieristica:

1. Iscrizione All'Albo Professionale presso l'OPI provinciale di appartenenza (art. 8 DLCPS 233/46 – DPR 221/50 – Legge n. 3/2018);
2. Richiesta di assegnazione del numero di Partita IVA entro 30 giorni dall'inizio dell'attività libero professionale al competente ufficio IVA della Provincia di appartenenza;
3. Comunicazione all'OPI tramite PEC ([ancona@cert.ordine-opi.it](mailto:ancona@cert.ordine-opi.it))
4. Iscrizione all'ENPAPI, Ente Nazionale di Previdenza e assistenza della professione infermieristica ([www.enpapi.it](http://www.enpapi.it));
5. Stipula di una copertura assicurativa;
6. Richiesta di parere preventivo all'OPI di appartenenza alla Pubblicità Sanitaria qualora s'intenda avvalersi della stessa;

7. Provvedere agli adempimenti fiscali, previdenziali e dichiarativi connessi all'esercizio della Libera Professione.

L'Ordine professionale è l'Ente a cui è demandato il compito di vigilare sull'esercizio della professione e tutelare il decoro e l'indipendenza degli infermieri rappresentati.

Il gruppo di lavoro per la **Libera Professione** Infermieristica della Federazione Nazionale degli Ordini delle Professioni Infermieristiche FNOPI ha prodotto un Vademecum, pensato e realizzato con l'obiettivo di fornire agli infermieri che intendono inserirsi nel mondo sanitario come liberi professionisti – o che già esercitano con tale modalità – un facile strumento informativo e di operatività.

Vademecum della libera professione infermieristica – [Clicca](#)

# Trasmissione telematica sistema a STS

Il Dm 1° settembre 2016 del Ministero dell'economia e delle finanze, attuativo dell'articolo 3 comma 4 del D.lgs 175/2014, ha esteso a partire dal 1° gennaio 2016 a nuovi soggetti (tra i quali gli iscritti agli albi degli infermieri) l'obbligo dell'invio al Sistema TS, ai fini della dichiarazione dei redditi precompilata, dei dati di spesa sanitaria sostenuta dai cittadini. Di conseguenza, gli infermieri titolari di partita Iva che hanno emesso fatture a privati per prestazioni sanitarie dovranno, in estrema sintesi:

1. accreditarsi ed abilitarsi al sistema TS (Tessera Sanitaria);
2. trasmettere, entro il 31 gennaio successivo, i dati delle fatture emesse;
3. verificare l'esito dell'invio.

L'infermiere può delegare un incaricato, purché abilitato come intermediario fiscale, alla trasmissione dei dati su indicati.

Si allegano le istruzioni operative del Sistema TS in calce al presente articolo.

<http://www.opifipt.it/attachments/article/555/730%20Spese%20Sanitarie%20-%20Istruzioni%20Operative-1.pdf>

ENPAPI

[Enpapi](#)

# Assicurazione

La Federazione Nazionale degli Ordini delle Professioni Infermieristiche (FNOPI) ha reso disponibile, per tutti gli iscritti, due polizze assicurative:

- Polizza Assicurativa per Responsabilità Civile Professionale per colpa grave;
- Polizza di Tutela Legale Difesa Penale.

Si tratta di un'unica soluzione assicurativa, accessibile da parte di tutti gli Iscritti all'Albo degli Infermieri o Infermieri Pediatrici per tutelare:

- attività svolta in regime di dipendenza per conto del SSN;
- attività svolta presso Strutture Sanitarie o Sociosanitarie private;
- attività svolta in regime di libera professione;
- attività svolta per il tramite di cooperative.

La polizza in convenzione contiene tutte le coperture obbligatorie previste dalla legge 24/2017, e ora, distintamente dalla polizza proposta, anche eventuali anche altre tutele, come quella legale, identificate dal broker e liberamente messe a disposizione per quanti interessati.

La polizza, su base volontaria, può essere sottoscritta singolarmente o in aggiunta alla polizza di RC Professionale e assicura le spese legali e di giustizia in caso di procedimento penale nell'ambito dell'attività professionale infermieristica svolta. Il tutto relativamente a delitto colposi o contravvenzioni (compresi i procedimenti penali derivanti da violazione delle norme di cui al D.Lgs 81/2008 e successive modifiche di leggi collegate in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro). Per ottenere un preventivo e la relativa attivazione della polizza si potrà accedere tramite l'apposita piattaforma informatica dal portale ([www.fnopi.it](http://www.fnopi.it)) attraverso un'apposita area dedicata sia alla [RC Professionale](#) che alla [Tutela Legale](#).

## PUBBLICITA' SANITARIA

La materia della pubblicità sanitaria (regolamentata dalla Legge 5 febbraio 1992, n. 175, e successive modifiche ed integrazioni, nonché dall'art. 201 T.U. LL.SS., e dal Decreto Legislativo 30 dicembre 1999, n. 507) è stata mutata dal Decreto Legge del 4 luglio 2006, n. 223 "Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale"(c.d. decreto Bersani), convertito con modificazioni dalla Legge 4 agosto 2006, n. 248.

A seguito delle citate modifiche, la Federazione Nazionale ha provveduto ad elaborare le Linee Guida per gli Ordini provinciali, approvate dal Comitato Centrale nella seduta del 14 giugno 2008.

Le Linee Guida sull'informazione sanitaria sono riferite a tutte le forme di pubblicità sanitaria, effettuate con qualsiasi mezzo di diffusione, compresa la carta intestata, utilizzate dagli Infermieri liberi professionisti nell'esercizio della professione, svolta in forma individuale, associata, o all'interno di Cooperative Sociali.

Sulla base della citata normativa, ed in applicazione dell'art. 8 delle Linee Guida:

- è affidato all'Ordine il compito di vigilare sul rispetto delle regole di correttezza professionale affinché la pubblicità avvenga secondo criteri di trasparenza e veridicità delle qualifiche professionali e di non equivocità, a tutela e nell'interesse dell'utenza;
- l'Infermiere iscritto all'Ordine è tenuto al rispetto dei contenuti e disposti della linea guida stessa;
- la pubblicità deve in ogni caso rispettare i principi di verità e correttezza, chiarezza ed inequivocabilità e deve essere conforme ai principi espressi dal codice deontologico. Non può pertanto essere ingannevole e comparativa, o ledere alla dignità e l'onore della professione.

Al fine di agevolare l'iscritto nella individuazione e produzione di modalità e materiali conformi, l'Ordine delle Professioni Infermieristiche di Ancona si rende disponibile nella verifica del materiale prodotto e se richiesto verrà inviato il logo O.P.I., onde consentire all'iscritto l'avanzamento nella produzione del proprio "materiale" pubblicitario. Entro 30 giorni dalla richiesta l'Ordine provvederà a far pervenire all'iscritto il proprio parere motivato, impiegando il mezzo con il quale è stata ricevuta la domanda.

[http://www.opifipt.it/attachments/article/553/Linee-guida-su-pubblicit-sanitaria-corretto\(1\).pdf](http://www.opifipt.it/attachments/article/553/Linee-guida-su-pubblicit-sanitaria-corretto(1).pdf)

